Cemento, calce, gesso - industria

DISCLAIMER:
Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.
È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.
In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.
Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).
Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.
Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

122 - CONCRETO - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DEL CEMENTO, DELLA CALCE E SUOI DERIVATI, DEL GESSO E RELATIVI MANUFATTI, DELLE MALTE E DEI MATERIALI DI BASE PER LE COSTRUZIONI

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
30/10/2001[1]	31/03/2004	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	30%; 100%[2]	TFR
01/04/2004	31/12/2006	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100%[2]	TFR
01/01/2007	29/02/2008	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100%[2;3]	TFR
01/03/2008	30/06/2011	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/07/2011	30/06/2012	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/07/2012	31/12/2013	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/01/2014	30/11/2015	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/12/2015	30/06/2016	1,7%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/07/2016	30/06/2017	1,8%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/07/2017	30/06/2020	1,9%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/07/2020	30/06/2021	2,05%[3]	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/07/2021	30/06/2022	2,2%[3]	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/07/2022	30/06/2023	2,3%[3]	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/07/2023	ad oggi	2,4%[3]	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR

[1] Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

[2] Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

[3] Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

[3] CCNL 29/05/2019. "*Con decorrenza 1/7/2020, i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL e non iscritti al Fondo Concreto - o ad altro Fondo di Complementare al quale il datore di lavoro versi contribuzione, o sia stato richiesto di accantonare quote di TFR - saranno obbligatoriamente iscritti al Fondo Concreto con un contributo fisso mensile pari a euro 5,00 a carico dell'Azienda, salvo espressa volontà contraria da parte del lavoratore. I suddetti lavoratori, al momento in cui attiveranno a proprio carico la quota ordinaria di contribuzione nonché la quota di TFR prevista dalle Fonti Istitutive dei Fondo Concreto, avranno diritto alla quota contributiva a carico dell'Azienda in sostituzione del contributo fisso mensile sopra citato.* "

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000[1]	31/03/2004	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	30%; 100%[2]	TFR
01/04/2004	31/12/2006	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100%[2]	TFR

01/01/2007	29/02/2008	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100%[2;3]	TFR
01/03/2008	30/06/2011	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/07/2011	30/06/2012	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/07/2012	31/12/2013	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/01/2014	30/11/2015	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/12/2015	30/06/2016	1,7%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/07/2016	30/06/2017	1,8%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/07/2017	30/06/2020	1,9%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/07/2020	30/06/2021	2,05%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/07/2021	30/06/2022	2,2%[3]	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/07/2022	30/06/2023	2,3%[3]	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/07/2023	ad oggi	2,4%[3]	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR

[1] Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

[2] Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

[3] Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive". TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

142 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in forma abbreviata FONDEMAIN (ex FOPADIVA)

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003[1]	31/03/2004	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	30%; 100%[2]	TFR
01/04/2004	31/12/2006	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100%[2]	TFR
01/01/2007	29/02/2008	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100%[2;3]	TFR
01/03/2008	30/06/2011	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/07/2011	30/06/2012	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/07/2012	31/12/2013	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/01/2014	30/11/2015	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/12/2015	30/06/2016	1,7%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/07/2016	30/06/2017	1,8%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/07/2017	30/06/2020	1,9%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/07/2020	30/06/2021	2,05%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR

01/07/2021	30/06/2022	2,2%[3]	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/07/2022	30/06/2023	2,3%[3]	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/07/2023	ad oggi	2,4%[3]	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR

[1] Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

[2] Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

[3] Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive". TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

87 - SOLIDARIETÀ VENETO - FONDO PENSIONE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
20/10/1999[1]	31/03/2004	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	30%; 100%[2]	TFR
01/04/2004	31/12/2006	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100%[2]	TFR
01/01/2007	29/02/2008	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	40%; 100%[2;3]	TFR
01/03/2008	30/06/2011	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/07/2011	30/06/2012	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/07/2012	31/12/2013	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/01/2014	30/11/2015	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/12/2015	30/06/2016	1,7%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/07/2016	30/06/2017	1,8%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/07/2017	30/06/2020	1,9%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/07/2020	30/06/2021	2,05%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/07/2021	30/06/2022	2,2%[3]	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/07/2022	30/06/2023	2,3%[3]	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR
01/07/2023	ad oggi	2,4%[3]	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%; 100%[2;3]	TFR

[1] Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

[2] Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

[3] Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive". TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

CONCRETO

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
Lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993				
01/01/2002	ad oggi	2,2%; 3,2%; 4,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	CONCRETO
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
01/01/2002	ad oggi	2,2%; 3,2%; 4,2%; 6,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	CONCRETO

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo - fino al 31.12.2000[1]) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (£ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000[1]	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	LABORFONDS
Lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993				
01/01/2002	ad oggi	2,2%; 3,2%; 4,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	CONCRETO
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
01/01/2002	ad oggi	2,2%; 3,2%; 4,2%; 6,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	CONCRETO
01/01/2007	ad oggi	-[1]	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

[1] Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

CONCRETO - FONDEMAIN - SOLIDARIETA' VENETO

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento".

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La base imponibile è composta dalla somma di minimo tabellare, ex indennità di contingenza, Edr e indennità di funzione quadri.

La retribuzione da prendere a base per la determinazione del TFR è quella composta esclusivamente dalle somme corrisposte a specifico titolo di:

- minimo tabellare contrattuale;
- indennità di contingenza (secondo quanto stabilito dalla legge n. 297/82);
- aumenti periodici d'anzianità;
- superminimi e altre analoghe eccedenze mensili rispetto al minimo tabellare contrattuale;
- ex premio di produzione;
- maggiorazione per turni avvicendati;
- maggiorazione per lavoro notturno a carattere continuativo;
- 13a mensilità ed eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendalmente;
- cottimi;
- indennità di cassa;
- indennità sostitutiva di mensa;
- indennità di funzione.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di

previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).
I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

- Lo Statuto di CONCRETO prevede che in caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo a carico dell'impresa e del lavoratore è rapportato al trattamento retributivo spettante al lavoratore. CONCRETO precisa che: "Come principio generale per ciascuna delle 13 mensilità le contribuzioni al Fondo vanno calcolate solo in presenza di un imponibile contributivo - al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore - che risulti pari o superiore all'importo della contribuzione mensile da versare al Fondo e da trattenere al lavoratore. Pertanto, nel caso in cui l'imponibile contributivo - al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore - sia inferiore all'importo della contribuzione mensile a carico del lavoratore stesso, non si procede ad alcuna contribuzione a CONCRETO. Resta fermo in ogni caso l'obbligo di devoluzione al Fondo delle eventuali quote TFR maturate in capo ai lavoratori."

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI LA PRODUZIONE DEL CEMENTO, DELLA CALCE E SUOI DERIVATI, DEL GESSO E RELATIVI MANUFATTI, DELLE MALTE E DEI MATERIALI DI BASE PER LE COSTRUZIONI NONCHÉ LA PRODUZIONE PROMISCUA DI CEMENTO, CALCE, GESSO E MALTE

Indice:
15/03/2022 CCNL Verbale di accordo
29/05/2019 CCNL Verbale di accordo
24/11/2015 CCNL Accordo di rinnovo
20/03/2013 CCNL Accordo di rinnovo
18/02/2010 CCNL Accordo di rinnovo
19/02/2008 CCNL Accordo di rinnovo
05/03/2004 CCNL Accordo di rinnovo
28/07/1999 CCNL Testo definitivo
06/03/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio
30/09/1994 CCNL Testo definitivo

15/03/2022

Verbale di stipula e decorrenze contrattuali

Il giorno 15/3/2022, tra FEDERBETON (già Federmaco Federazione Italiana dei Materiali di Base per le Costruzioni e la FENEAL-UIL, la FILCA -CISL, la FILLEA-CGIL, si è stipulato il presente accordo "per il rinnovo del CCNL 29/5/2019 per i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.
Il presente contratto decorre dall'1/1/2022 e scade il 31/12/2024.
L'uso nel presente Verbale di Accordo del genere maschile, è da intendersi riferito ai lavoratori ed alle lavoratrici e risponde unicamente ad esigenze di chiarezza linguistica .

Art. 61 Benessere organizzativo - Previdenza Complementare - Assistenza Sanitaria Integrativa -Banca ore solidale

Il lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio è regolato dalle disposizioni di legge in materia.
Le aziende considereranno con la massima attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico/organizzative, le opportunità di inserimento dei disabili in funzione delle capacità lavorative .
In relazione alle esigenze di bilanciamento delle esigenze personali e familiari con quelle del lavoro nonché di flessibilità organizzativa, con la contrattazione di secondo livello potranno essere realizzate iniziative di lavoro flessibile che tengano conto delle necessità e delle specificità aziendali

A. Previdenza Complementare
La contribuzione a Concreto, "Fondo nazionale pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni", istituito con l'Accordo 27/1/1999 tra Federmaco e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil e costituito con atto notarile in data 19/5/1999, è cosi ripartita a partire dall'1/7/2017:
- aliquota contributiva a carico dell'Azienda: 1,90% della retribuzione utile per il calcolo del TFR;
- aliquota contributiva a carico del lavoratore:l,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR;
- 100% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993;
- 40% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno, per gli altri lavoratori.
Con decorrenza 1/7/2020, i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL e che non risultino iscritti al Fondo Concreto - o ad altro Fondo di Previdenza Complementare al quale il datore di lavoro versi contribuzione, o sia stato richiesto di accantonare quote di TFR - saranno obbligatoriamente iscritti al Fondo Concreto (comparto

Garantito) con un contributo fisso mensile pari a euro 5,00 a carico dell'Azienda, salvo espressa volontà contraria da parte del lavoratore da manifestarsi entro trenta giorni dall 'avvenuta adesione.
I suddetti lavoratori, al momento in cui attiveranno a proprio carico la quota ordinaria di contribuzione nonché la quota di TFR prevista dalle Fonti Istitutive del Fondo Concreto, avranno diritto alla quota contributiva a carico dell'Azienda in sostituzione del contributo fisso mensile sopra citato .
In caso di adesione da parte del lavoratore ad altra forma di previdenza, il diritto al contributo fisso mensile di euro 5,00 a carico dell'Azienda decade dal momento dell'adesione stessa.
Con decorrenza dall'1/7/2020, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è incrementata in ragione dello 0,15% della retribuzione utile per il calcolo del TFR e, pertanto, sarà pari al 2,05% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
Con decorrenza dall'1/7/2021, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è fissata incrementata in ragione dello 0,15% della retribuzione utile per il calcolo del TFR e, pertanto, sarà pari al 2,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
Con decorrenza dall'1/7/2022, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è incrementata in ragione dello 0,10% della retribuzione utile per il calcolo del TFR e, pertanto, sarà pari al 2,30% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
Con decorrenza dall'1/7/2023, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è incrementata in ragione dello 0,10% della retribuzione utile per il calcolo del TFR e, pertanto, sarà pari al 2,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
Con decorrenza dall'1/7/2024, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è incrementata in ragione dello 0,10% della retribuzione utile per il calcolo del TFR e, pertanto, sarà pari al 2,50% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
L'aliquota contributiva a carico del lavoratore, rimane fissata all'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
La quota di iscrizione, di euro 12,91 e dovuta "una tantum" dai lavoratori che si iscrivono a Concreto, è a carico dell'Azienda.
Le contribuzioni volontarie versate dai lavoratori continueranno a essere calcolate sulla retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR e indennità di funzione quadri di spettanza di ciascun lavoratore, fermo restando che la materia, di competenza del Consiglio di Amministrazione di Concreto, sarà portata all'esame del predetto Consiglio.
Le modifiche delle misure della contribuzione minima obbligatoria sono stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Ai lavoratori componenti dell'Assemblea di Concreto, le Aziende assicureranno un permesso retribuito individuale di 8 ore per la partecipazione all'Assemblea stessa nonché, a titolo di rimborso spese, il corrispettivo del biglietto di viaggio andata e ritorno in seconda classe in treno. Per i componenti dell'Assemblea provenienti dalle isole sarà riconosciuta la combinazione nave/treno in seconda classe ovvero volo aereo low cost. L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi di Concreto .
Le Parti confermano che l'obbligo per l'Azienda del versamento della contribuzione prevista dal CCNL è dovuto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti a Concreto.

29/05/2019

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 29/5/2019, tra FEDERMACO - Federazione Italiana dei Materiali di Base per le Costruzioni e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, è stato stipulato il presente accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24/11/2015 per i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.
Il presente verbale di accordo decorre dall'1/1/2019 e scadrà il 31/12/2021.

Art.___ Benessere organizzativo (nuovo articolo)

Questo articolo considera, sostituisce e integra i seguenti articoli:
- art. 8 Azioni positive per le pari opportunità;
- art. 9 Tutele alle categorie dello svantaggio sociale;
- art. 23 Assunzione delle donne e dei Fanciulli;
- art. 61 Previdenza complementare;
- art. 62 Assistenza sanitaria integrativa.

Il lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio è regolato dalle disposizioni di legge in materia.
Le aziende considereranno con la massima attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico/organizzative, le opportunità di inserimento dei disabili in funzione delle capacità lavorative .

In relazione alle esigenze di bilanciamento delle esigenze personali e familiari con quelle del lavoro nonchè di flessibilità organizzativa, con la contrattazione di secondo livello potranno essere realizzate iniziative di lavoro flessibile che tengano conto delle necessità e delle specificità aziendali .

Previdenza Complementare

La contribuzione a Concreto, "Fondo nazionale pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali dì base per le costruzioni", istituito con l'Accordo 27/1/1999 tra Federmaco e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil e costituito con atto notarile in data 19/5/1999, è così ripartita a partire dall'1/7/2017.
- Aliquota contributiva a carico dell'Azienda: 1,90% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
- Aliquota contributiva a carico del lavoratore: 1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
- 100% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993.
- 40% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno, per gli altri lavoratori.

Con decorrenza 1/7/2020, i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL e non iscritti al Fondo Concreto - o ad altro Fondo di Complementare al quale il datore di lavoro versi contribuzione, o sia stato richiesto di accantonare quote di TFR - saranno obbligatoriamente iscritti al Fondo Concreto con un contributo fisso mensile pari a euro 5,00 a carico dell'Azienda, salvo espressa volontà contraria da parte del lavoratore.
I suddetti lavoratori, al momento in cui attiveranno a proprio carico la quota ordinaria di contribuzione nonché la quota di TFR prevista dalle Fonti Istitutive dei Fondo Concreto, avranno diritto alla quota contributiva a carico dell'Azienda in sostituzione del contributo fisso mensile sopra citato .
Le Parti convengono che il contributo fisso mensile di euro 5,00 a carico dell'Azienda è introdotto in via sperimentale e sarà oggetto di verifica alla scadenza del presente CCNL .
Con decorrenza dall'1/7/2020 l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda, è fissata In ragione dello 0,15% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
Con decorrenza dall'1/7/2021 l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda, è fissata in ragione dello 0,15% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
L'aliquota contributiva a carico del lavoratore, rimane fissata all'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
La quota di iscrizione, di euro 12,91 e dovuta "una tantum" dai lavoratori che si iscrivono a Concreto, è a carico dell'Azienda.
Le contribuzioni volontarie versate dai lavoratori continueranno a essere calcolate sulla retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR e indennità di funzione quadri di spettanza di ciascun lavoratore, fermo restando che la materia, di competenza dei Consiglio di Amministrazione di Concreto, sarà portata all'esame del predetto Consiglio.
Le modifiche delle misure della contribuzione minima obbligatoria sono stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Ai lavoratori componenti dell'Assemblea di Concreto, le Aziende assicureranno un permesso retribuito individuale di 8 ore per la partecipazione all'Assemblea stessa nonchè, a titolo di rimborso spese, il corrispettivo del biglietto di viaggio andata e ritorno in seconda classe in treno. Per i componenti dell'Assemblea provenienti dalle isole sarà riconosciuta la combinazione nave/treno in seconda classe ovvero volo aereo low cost. L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi di Concreto .
Le Parti confermano che l'obbligo per l'Azienda del versamento della contribuzione prevista dal CCNL è dovuto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti a Concreto.

24/11/2015

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 24/11/2015, tra la FEDERMACO - Federazione Italiani dei Materiali di Base per le Costruzioni - e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL, è stato stipulato il presente accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20/3/2013 per i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.
Il presente verbale di accordo - che ha valenza per il triennio 2016, 2017 e 2018 - decorre dalla data di stipula e scade il 31/12/2018.

Art. 61 Previdenza Complementare

La contribuzione a Concreto, "Fondo nazionale pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di

base per le costruzioni", istituito con l'Accordo 27/1/1999 tra Federmaco e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil e costituito con atto notarile in data 19/5/1999, è così ripartita a partire dall'1/3/2008:
- le aliquote contributive paritetiche a carico dell'Azienda e del lavoratore sono fissate nell'1,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.;
- 100% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno per i la-voratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993;
- 40% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno per gli altri lavoratori.

A partire dall'1/7/2011, le aliquote contributive paritetiche a carico dell'Azienda e del lavoratore sono fissate in ragione dell'1,30% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

A partire dall'1/7/2012, le aliquote contributive paritetiche a carico dell'Azienda e del lavoratore sono fissate in ragione dell'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
A partire dall'1/1/2014, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è fissata in ragione dell'1,50% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
A partire dall'1/12/2015, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è fissata in ragione dell'1,70% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
A partire dall'1/7/2016, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è fissata in ragione del 1,80% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
A partire dall'1/7/2017, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è fissata in ragione del 1,90% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

Resta inteso che l'aliquota contributiva a carico del lavoratore, rimane fissata all'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
A partire dall'1/3/2008, la quota di iscrizione, pari a euro 12,91 e dovuta "una tantum" dai lavoratori che si iscrivono a Concreto, è posta a carico dell'Azienda di riferimento.
Le contribuzioni volontarie versate dai lavoratori continueranno ad essere calcolate sulla , retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR e indennità di funzione quadri di spettanza di ciascun lavoratore, fermo restando che la materia, di competenza del Consiglio di Amministrazione di Concreto, sarà portata all'esame del predetto Consiglio.
Le modifiche delle misure della contribuzione minima obbligatoria sono stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Al fine di favorire la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, ai lavoratori membri dell'Assemblea di Concreto le Aziende assicureranno un permesso retribuito individuale di 8 ore per la partecipazione all'Assemblea stessa nonché, a titolo di rimborso spese, il corrispettivo del biglietto di viaggio andata e ritorno in seconda classe in treno. Per i componenti dell'Assemblea provenienti dalle isole sarà riconosciuta la combinazione nave/treno in seconda classe. L'avvenuta partecipazione e la durata delta riunione sono documentate dagli Organi di Concreto.
Le Parti confermano che l'obbligo per l'Azienda del versamento della contribuzione prevista dal CCNL è dovuto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti a Concreto.
Le Parti - nel confermare che il Fondo Concreto costituisce uno dei punti qualificanti del contratto collettivo nazionale di lavoro Industria del cemento, calce, gesso e malte - convengono di costituire entro il 1/2/2016 una "Commissione tecnica" composta da sei componenti tre per la parte datoriale e tre per le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
Tale organismo, acquisita una idonea conoscenza del quadro di riferimento normativo in tema di sostenibilità economica e finanziaria dei fondi di previdenza complementare, avrà il compito di verificare la fattibilità della creazione di un unico Fondo previdenziale che possa includere tutti i settori dei materiali da costruzione così da ottenere un miglioramento del livello di efficienza gestionale fermo restando l'invariabilità della qualità delle prestazioni attualmente erogate dal Fondo Concreto.
Entro il 30/9/2016 la "Commissione tecnica" presenterà alle Parti una proposta anche alla luce di quanto emergerà nel tavolo di consultazione tra la Commissione vigilanza del Fondi pensione - COVIP, esperti di settore e rappresentanti delle Parti sociali di cui al Disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati approvato il 7/10/2010 dall'assemblea della Camera dei Deputati.

24/11/2015

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 24/11/2015, tra la FEDERMACO - Federazione Italiani dei Materiali di Base per le Costruzioni - e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL, è stato stipulato il presente accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20/3/2013 per i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni,

nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.
Il presente verbale di accordo - che ha valenza per il triennio 2016, 2017 e 2018 - decorre dalla data di stipula e scade il 31/12/2018.

Art. 61 Previdenza Complementare

La contribuzione a Concreto, "Fondo nazionale pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni", istituito con l'Accordo 27/1/1999 tra Federmaco e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil e costituito con atto notarile in data 19/5/1999, è così ripartita a partire dall'1/3/2008:

- le aliquote contributive paritetiche a carico dell'Azienda e del lavoratore sono fissate nell'1,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.;
- 100% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno per i la-voratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993;
- 40% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno per gli altri lavoratori.

A partire dall'1/7/2011, le aliquote contributive paritetiche a carico dell'Azienda e del lavoratore sono fissate in ragione dell'1,30% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
A partire dall'1/7/2012, le aliquote contributive paritetiche a carico dell'Azienda e del lavoratore sono fissate in ragione dell'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
A partire dall'1/1/2014, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è fissata in ragione dell'1,50% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
A partire dall'1/12/2015, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è fissata in ragione dell'1,70% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
A partire dall'1/7/2016, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è fissata in ragione del 1,80% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
A partire dall'1/7/2017, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è fissata in ragione del 1,90% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
Resta inteso che l'aliquota contributiva a carico del lavoratore, rimane fissata all'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
A partire dall'1/3/2008, la quota di iscrizione, pari a euro 12,91 e dovuta "una tantum" dai lavoratori che si iscrivono a Concreto, è posta a carico dell'Azienda di riferimento.
Le contribuzioni volontarie versate dai lavoratori continueranno ad essere calcolate sulla , retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR e indennità di funzione quadri di spettanza di ciascun lavoratore, fermo restando che la materia, di competenza del Consiglio di Amministrazione di Concreto, sarà portata all'esame del predetto Consiglio.
Le modifiche delle misure della contribuzione minima obbligatoria sono stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Al fine di favorire la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, ai la-voratori membri dell'Assemblea di Concreto le Aziende assicureranno un permesso retribuito individuale di 8 ore per la partecipazione all'Assemblea stessa nonché, a titolo di rimborso spese, il corrispettivo del biglietto di viaggio andata e ritorno in seconda classe in treno. Per i componenti dell'Assemblea provenienti dalle isole sarà riconosciuta la combinazione nave/treno in seconda classe. L'avvenuta partecipazione e la durata delta riunione sono documentate dagli Organi di Concreto.
Le Parti confermano che l'obbligo per l'Azienda del versamento della contribuzione prevista dal CCNL è dovuto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti a Concreto.
Le Parti - nel confermare che il Fondo Concreto costituisce uno dei punti qualificanti del contratto collettivo nazionale di lavoro Industria del cemento, calce, gesso e malte - convengono di costituire entro il 1/2/2016 una "Commissione tecnica" composta da sei componenti tre per la parte datoriale e tre per le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
Tale organismo, acquisita una idonea conoscenza del quadro di riferimento normativo in tema di sostenibilità economica e finanziaria dei fondi di previdenza complementare, avrà il compito di verificare la fattibilità della creazione di un unico Fondo previdenziale che possa includere tutti i settori dei materiali da costruzione così da ottenere un miglioramento del livello di efficienza gestionale fermo restando l'invariabilità della qualità delle prestazioni attualmente erogate dal Fondo Concreto.
Entro il 30/9/2016 la "Commissione tecnica" presenterà alle Parti una proposta anche alla luce di quanto emergerà nel tavolo di consultazione tra la Commissione vigilanza del Fondi pensione - COVIP, esperti di settore e rappresentanti delle Parti sociali di cui al Disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati approvato il 7/10/2010 dall'assemblea della Camera dei Deputati.

20/03/2013

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 20/3/2013, tra la FEDERMACO Federazione Italiana dei Materiali di Base per le Costruzioni e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL si è stipulato il presente accordo per il rinnovo del CCNL 18/2/2010 per i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.
Il presente accordo decorre dalla data di stipula e scadrà il 31/12/2015.

Art. 61 Previdenza Complementare

La contribuzione a Concreto, "Fondo nazionale pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni", istituito con l'Accordo 27/1/1999 tra Federmaco e Feneal - Uil, Filca - Cisl e Fillea - Cgil e costituito con atto notarile in data 19/5/1999, è così ripartita a partire dall'1/3/2008:
- le aliquote contributive paritetiche a carico dell'Azienda e del lavoratore sono fissate nell'1,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.;
- 100% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993;
- 40% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno per gli altri lavoratori.
A partire dall'1/7/2011, le aliquote contributive paritetiche a carico dell'Azienda e del lavoratore sono fissate in ragione dell'1,30% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
A partire dall'1/7/2012, le aliquote contributive paritetiche a carico dell'Azienda e del lavoratore sono fissate in ragione dell'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
A partire dall'1/1/2014, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è fissata in ragione dell'1,50% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
A partire dall'1/12/2015, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è fissata in ragione dell'1,70% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
Resta inteso che l'aliquota contributiva a carico del lavoratore, rimane fissata all'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
A partire dall'1/3/2008, la quota di iscrizione, pari a euro 12,91 e dovuta "una tantum" dai lavoratori che si iscrivono a Concreto, è posta a carico dell'Azienda di riferimento.
Le contribuzioni volontarie versate dai lavoratori continueranno ad essere calcolate sulla retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR e indennità di funzione quadri di spettanza di ciascun lavoratore, fermo restando che la materia, di competenza del C.d.A di Concreto, sarà portata all'esame del predetto Consiglio.
Le modifiche delle misure della contribuzione minima obbligatoria sono stabilite dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Al fine di favorire la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, ai lavoratori membri dell'Assemblea di Concreto le Aziende assicureranno un permesso retribuito individuale di 8 ore per la partecipazione all'Assemblea stessa nonché, a titolo di rimborso spese, il corrispettivo del biglietto di viaggio andata e ritorno in seconda classe in treno. Per i componenti dell'Assemblea provenienti dalle isole sarà riconosciuta la combinazione nave/treno in seconda classe. L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi di Concreto.
Le parti confermano che l'obbligo per l'azienda del versamento della contribuzione prevista dal CCNL è dovuto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti a Concreto.

18/02/2010

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 18/2/2010, tra FEDERMACO, Federazione Italiana dei Materiali di Base per le Costruzioni e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, è stato stipulato il presente accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 19/2/2008 per i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento , della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.
Il presente accordo decorre dalla data di stipula e scade il 31/12/2012.

Art. 61 Previdenza complementare

La contribuzione a CONCRETO, "Fondo nazionale pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni", istituito con l'Accordo 27/1/1999 tra Federmaco e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil e

costituito con atto notarile in data 19/5/1999, è così ripartita a partire dall'1/7/2011:
- le aliquote contributive paritetiche a carico dell'Azienda e del lavoratore sono fissate nell'1,30% della retribuzione utile per il calcolo del TFR;
- 100% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993;
- 40% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno per gli altri lavoratori.
A partire dall'1/7/2012 le aliquote contributive paritetiche a carico dell'Azienda e del lavoratore sono fissate in ragione dell'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
A partire dall'1/3/2008, la quota di iscrizione, pari a Euro 12,91 e dovuta "una tantum" dai lavoratori che si iscrivono a Concreto, è posta a carico dell'Azienda di riferimento.
Le contribuzioni volontarie versate dai lavoratori continueranno ad essere calcolate sulla retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR e indennità di funzione quadri di spettanza di ciascun lavoratore, fermo restando che la materia, di competenza del C.d.A. di Concreto, sarà portata all'esame del predetto Consiglio.
Le modifiche delle misure della contribuzione minima obbligatoria sono stabilite dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Al fine di favorire la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, ai lavoratori membri dell'Assemblea di Concreto le Aziende assicureranno un permesso retribuito individuale di 8 ore per la partecipazione all'Assemblea stessa nonché, a titolo di rimborso spese, il corrispettivo del biglietto di viaggio andata e ritorno in 2a classe in treno. Per i componenti dell'Assemblea provenienti dalle isole sarà riconosciuta la combinazione nave/treno in seconda classe. L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi di Concreto.
Le parti confermano che l'obbligo per l'azienda del versamento della contribuzione prevista dal CCNL è dovuto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti a Concreto.

19/02/2008

Art. 60 Previdenza Complementare

La contribuzione a CONCRETO, "Fondo nazionale pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni", istituito con l'Accordo 27/1/1999 tra FEDERMACO e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL e costituito con atto notarile in data 19/5/1999, è così ripartita a partire dall'1/3/2008:
- le aliquote contributive paritetiche a carico dell'Azienda e del lavoratore sono fissate nell'1,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.;
- 100% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993;
- 40% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno per gli altri lavoratori. A partire dalla stessa data dell'1/3/2008, la quota di iscrizione, pari a euro 12,91 dovuta "una tantum" dai lavoratori che si iscrivono a CONCRETO, è posta a carico dell'Azienda di riferimento.
Le contribuzioni volontarie versate dai lavoratori continueranno ad essere calcolate sulla retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR e indennità di funzione quadri di spettanza di ciascun lavoratore, fermo restando che la materia, di competenza del C.d.A di Concreto, sarà portata all'esame del predetto Consiglio.
Le modifiche delle misure della contribuzione obbligatoria sono stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Al fine di favorire la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, ai lavoratori membri dell'Assemblea di Concreto le Aziende assicureranno un permesso retribuito individuale di 8 ore per la partecipazione all'Assemblea stessa nonché, a titolo di rimborso spese, il corrispettivo del biglietto di viaggio andata e ritorno in 2a classe in treno. Per i componenti dell'Assemblea provenienti dalle isole sarà riconosciuta la combinazione nave/treno in seconda classe. L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi di Concreto.
Le parti confermano che l'obbligo per l'azienda del versamento della contribuzione prevista dal CCNL è dovuto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti a Concreto.

05/03/2004

Art. … (Nuovo in disciplina speciale, parte I) Premio di anzianità

A decorrere dal 1 marzo 2004 è istituito un premio di anzianità da riconoscere ai lavoratori appartenenti alla categoria di operaio che abbiano maturato complessivamente, anche in livelli e aree professionali diverse, presso la stessa Azienda – salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art.56 (trasferimenti) – i quindici anni di anzianità di servizio.

Tale premio, da corrispondere il mese successivo al compimento del 15° anno di anzianità, sarà pari alla retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza ed eventuali scatti periodici di anzianità) e, a scelta del lavoratore, sarà versato al Fondo Pensione Concreto ovvero aggiunto al TFR ovvero corrisposto al lavoratore a costo invariato per l'azienda.

Nei casi in cui sia intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, è computabile, agli effetti della maturazione al diritto al premio di anzianità, anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa Azienda prima della detta risoluzione, sempre che l'interruzione sia dovuta o al servizio militare di leva (qualora il lavoratore si sia ripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o non abbia avuto durata superiore ad un anno se dovuta ad altra causa; è ferma in ogni caso la non computabilità del suddetto periodo di assenza dal lavoro .

Ai lavoratori appartenenti alla categoria di operaio in forza al 1.3.2004 sarà riconosciuto, ai fini della maturazione del premio, il 50% dell'anzianità di servizio maturata alla data del 29 febbraio 2004.

Art. 58 Previdenza complementare

Aggiungere all' articolo quanto segue:

1) A partire dai versamenti a Concreto decorrenti dal 1° aprile 2004 la quota di utilizzo del TFR per i dipendenti con prima occupazione prima del 28 aprile 1993 (D.Lgs.n.124/93) è elevata dal 30% (di cui all'art.58 del ccnl 28.7.1999) al 40%;

2) A partire dai versamenti a Concreto decorrenti dal 1° aprile 2004 le aliquote contributive paritetiche a carico dei lavoratori iscritti a Concreto e dell'azienda sono fissate nell'1,20% del valore del minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR e indennità di funzione quadri di spettanza di ciascun lavoratore .

Le parti confermano che l'obbligo per l'azienda del versamento della contribuzione prevista dal C.c.n.l. è dovuto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti a Concreto .

28/07/1999

Art. 58 - Previdenza complementare.

La contribuzione a CONCRETO, "Fondo nazionale pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni", istituito con l'Accordo 27.1.99 tra FEDERMACO e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL e costituito con atto notarile il 19.5.99, è così ripartita:
- 1% a carico dell'azienda e 1% a carico del lavoratore commisurato al valore del minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR e indennità di funzione Quadri di spettanza di ciascun lavoratore ;
- 100% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno per i lavoratori di 1a occupazione successiva al 28.4.93;
- 30% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno per gli altri lavoratori.

Le modifiche delle misure della contribuzione sono stabilite dal CCNL .

06/03/1997

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti stipulanti il presente accordo costituiranno entro il prossimo mese di giugno una Commissione tecnica paritetica per l'approfondimento del quadro normativo vigente in materia di previdenza complementare e per l'esame delle soluzioni tecniche già adottate in altri settori per la costituzione e la gestione della previdenza

complementare a capitalizzazione su base volontaria.

Detta Commissione presenterà un rapporto alle parti stipulanti entro il mese di dicembre 1998.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 46 del c.c.n.l. 30.9.94 anche per quanto concerne la misura di utilizzo del TFR, le aziende concorreranno al finanziamento della previdenza complementare nella misura dell'1% ragguagliato al valore del minimo tabellare, contingenza, EDR e indennità di funzione quadri di spettanza dei lavoratori che aderiranno alla previdenza complementare. I lavoratori che abbiano espresso volontà di adesione alla previdenza complementare contribuiranno in pari misura. Gli oneri contributivi a carico di lavoratori e imprese decorreranno dalla effettiva operatività del sistema definito dalle parti.

La previdenza complementare potrà essere realizzata attraverso un Fondo costituito a livello di settore ferma restando la configurabilità di fondi aziendali nel rispetto dei criteri sopra enunciati.

30/09/1994

ART. 46.- PREVIDENZA INTEGRATIVA VOLONTARIA.

Le parti assumono l'impegno di procedere, successivamente ad una adeguata riforma del sistema pensionistico e del regime contributivo, alla realizzazione di una tutela previdenziale integrativa volontaria, rispondente alle caratteristiche dei settori cui si applica il presente contratto, verificando tempi, modi e forme di tale realizzazione secondo quanto di seguito previsto.

Le parti provvederanno, successivamente all'emanazione delle necessarie norme di legge e comunque entro due mesi dalla loro entrata in vigore, ad insediare una Commissione tecnica composta da esperti designati in numero paritetico con il compito di esaminare tempi, modi e forme di applicazione dai settori disciplinati dal presente contratto delle disposizioni a quel momento vigenti sulla previdenza integrativa volontaria e di avanzare proposte per la costituzione di un Fondo nazionale a capitalizzazioni individuale, alimentato nella prima fase di funzionamento attraverso l'utilizzazione di una quota del trattamento di fine rapporto, che verrà a maturazione dopo la sostituzione del Fondo stesso, pari al 18%.

Nella sede negoziale altresì adottate soluzione per armonizzare la previdenza integrativa volontaria di cui al presente articolo con la disciplina delle Casse di previdenza eventualmente esistenti a livello aziendale escludendo, in ogni caso, qualsiasi sovrapposizione.